

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Capasso Antonio SpA**

Piazza Termini n° 1. – 81011 – ALIFE (CE)

Tel. 0823 78 31 25 - 0823 78 72 28

FAX: 0823 91 82 31 - 0823 78 31 55

E-Mail: [info@bancacapasso.it](mailto:info@bancacapasso.it)Sito Internet: [www.bancacapasso.it](http://www.bancacapasso.it)

Capitale Sociale € 16.800.000,00

C.F. - P. IVA - Numero Iscrizione CCIAA di Caserta 00095310611

Numero d'iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 543.9.0.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

## CHE COS'È IL LIBRETTO DI RISPARMIO VINCOLATO 12 MESI

Il libretto di risparmio VINCOLATO 12 MESI può essere acceso solo nominativo e prevede il rilascio, da parte della Banca, di un documento denominato "Libretto" sul quale vengono annotate tutte le operazioni di versamento nel momento stesso in cui esse vengono effettuate.

La somma versata è vincolata per un periodo predeterminato.

Per tutta la durata del vincolo, non sono ammessi versamenti successivi al primo.

Non è ammessa l'estinzione anticipata durante il periodo del vincolo.

La capitalizzazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Alla scadenza del vincolo gli interessi maturati vengono accreditati sul libretto che cesserà di produrre ulteriori interessi.

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

**Il rischio principale è il rischio di controparte**, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per limitare tale rischio **la Banca Capasso Antonio S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 100.000,00 euro.**

**Rischio connesso al Bail-in:**

La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "bail-in" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca; nonché a mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata:

- i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale;
- ii) obbligazioni subordinate;
- iii) obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese;
- iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.

La Banca può, in mancanza della presentazione del libretto, rifiutarsi di procedere ad effettuare le operazioni richieste dal cliente.

Altro rischio è legato allo smarrimento del libretto; tale rischio è ridotto al minimo se il cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Tuttavia il cliente è tenuto a denunciare il furto o lo smarrimento del libretto alle autorità di polizia consegnandone copia della stessa in banca per avviare la pratica di ammortamento del titolo come previsto dagli artt. 2006 e 2016 del codice civile.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

|   |              |
|---|--------------|
| Versamento minino iniziale                                  | Non previsto |
| Recupero spese relative al costo materiale del libretto max | € 5,00       |
| Canone annuo  | € 0,00       |
| Costo per ogni operazione                                   | € 0,00       |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze            | € 0,00       |

|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| <b>Tasso creditore annuo nominale</b>  | 0,1500 %             | fino a 5.200,00  |
|  | 0,1500 %             | fino a 7.700,00  |
|  | 0,1500 %             | fino a 13.000,00 |
|  | 0,1500 %             | fino a 15.500,00 |
|  | 0,1500 %             | fino a 21.000,00 |
|  | 0,1500 %             | fino a 26.000,00 |
|  | 0,1500 %             | fino a 41.000,00 |
|  | 0,1500 %             | fino a 51.600,00 |
|  | 0,1500 %             | Oltre            |
| al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente                            |                      |                  |
| <b>Tasso creditore annuo nominale dopo la scadenza del vincolo pari a zero</b> |                      |                  |
| Tipo Vincolo   | Vincolato scad.fissa |                  |
| Durata Vincolo   | ANNUALE              |                  |
| Recupero spese per invio comunicazione variazione condizioni (ART. 118 TUB)    | € 0,00               |                  |
| Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (ART. 119 TUB)               | € 0,00               |                  |
| Bolli  | Come per legge       |                  |

**VALUTE****Assegni Circolari:**

- Versamento assegni circolari di altre banche 1 giorni lavorativi dalla data del versamento
- Versamento assegni circolari emessi dalla Banca Capasso Antonio S.p.A. 0 giorni lavorativi dalla data del versamento

**Disponibilità delle somme:**

I termini di disponibilità delle somme accreditate sul libretto e degli assegni versati sono i seguenti:

- Assegni circolari di altre banche stesso giorno del versamento
- Assegni circolari emessi dalla Banca Capasso Antonio S.p.A. stesso giorno del versamento

**RECESSO E RECLAMI****Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica **all'Ufficio Reclami della Banca Capasso Antonio S.p.A. - Piazza Termini, 1 81011 ALIFE (Caserta), indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancacapasso.it**. La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i termini previsti, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.
7. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

**LEGENDA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Requisiti minimi di accesso</b>       | <i>Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)</i> |
| <b>Disponibilità somme versate</b>       | <i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.</i>                        |
| <b>Spese per ammortamento del titolo</b> | <i>Spese previste per l'istruzione di pratiche relative a furto o smarrimento del libretto.</i>  |
| <b>Valute sui versamenti</b>             | <i>Numero dei giorni che intercorrono dalla data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</i>      |

**Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il presente Foglio Informativo composto da n. 3 pagine.**

Li, \_\_\_\_\_

Firma del cliente

---

---

---

---